



REPUBBLICA ITALIANA  
**CITTA' DI VILLADOSSOLA**  
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 391 di Prot.

N. 46 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie - Art. 20 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.**

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di dicembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BORCA PIERANGELA - Assessore	Sì
3. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
4. GERVAISONI MASSIMO - Assessore	Sì
5. NINO MICHAEL - Consigliere	Giust.
6. NATOLI LEONE - Consigliere	Sì
7. DE ROSA FAUSTA - Consigliere	Giust.
8. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Giust.
9. RIGANTI CHIARA - Consigliere	Sì
10. BANDINI IVANA - Consigliere	Sì
11. SQUIZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
12. MANDICA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
13. MANDICA ROMINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra MANDICA ROMINA assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2022, con la quale veniva approvato il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune, ai fini della validità della presente deliberazione si attesta che:

- l'Assessore Cittadino Stefano partecipa alla seduta in collegamento via Skype;
- lo stesso è stato identificato con certezza dal Segretario comunale;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto è stato possibile constatare i risultati delle votazioni;
- è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni, nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni;
- l'espressione del voto ha consentito di effettuare i lavori del Consiglio Comunale e da parte del Segretario comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Premesso che:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;  
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio era di almeno 500.000,00 euro annui;
- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) e 2021 (triennio 2018-2020) il fatturato medio è di almeno un milione di euro annui (artt. 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- l’art. 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l’art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che, per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall’art. 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso ancora che:

- l’art. 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017, con deliberazione di C.C. n. 32;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricolture, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, art, 1, della legge 190/2014);
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2018 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 79 del 6 dicembre 2018;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2019 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 9 dicembre 2019;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2020 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 46 del 30 novembre 2020;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2021 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 55 del 20 dicembre 2021;
- dopo la revisione del 2015, del 2017, del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021, il Comune di Villadossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:  
S.E.O. s.r.l.  
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.  
CON.SER.VCO S.p.A.

Ritenuto per quanto riguarda la partecipata SEO s.r.l di approvare il documento "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto, "Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, commi 2 e 4, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", che contiene le motivazioni del mantenimento della partecipazione societaria;

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 10 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 10 votanti

## D E L I B E R A

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Villadossola (dati al 31.12.2021).

Di dare atto:

- che le partecipazioni societarie del Comune di Villadossola sono immutate rispetto a quelle rappresentate dalla deliberazione di C.C. n. 55 del 20.12.2021 di revisione ordinaria;
- che le società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. e CON.SER.VCO S.p.A. rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Di mantenere la partecipazione nella società S.E.O. s.r.l., approvando la relazione al piano di razionalizzazione della società, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sostanzialmente sospendendo l'attuazione della razionalizzazione deliberata nel 2021, per le motivazioni ivi riportate.

Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Firmati all'originale

IL VICE-PRESIDENTE  
F.to : Mandica Romina

IL SEGRETARIO  
F. to Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":**

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.  
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Petró Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 12/01/2023 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 12/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il**

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda